



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisori
www.anfis.eu

AUDIZIONE

A.N.F.I.S.

nell'ambito del

COMITATO RISTRETTO ISTITUITO DALLA VII COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

sulle proposte aventi per oggetto:

**Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche
e la libertà di scelta educativa delle famiglie, nonché
per la riforma dello stato giuridico dei docenti**

C. 953 Aprea (adottata come testo base)
e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti,
C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota

17 febbraio 2009



A.N.F.I.S.

Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor

www.anfis.eu

**AUDIZIONE NELL'AMBITO DEL COMITATO RISTRETTO ISTITUITO
DALLA VII COMMISSIONE CULTURA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
SULLE PROPOSTE DI LEGGE AVENTI PER OGGETTO**

**Norme per l'autogoverno delle istituzioni scolastiche e la libertà di scelta
educativa delle famiglie, nonché per la riforma dello stato giuridico dei docenti
C. 953 Aprea (adottata come testo base)
e abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre,
C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota**

MARTEDI 17 FEBBRAIO 2009

MEMORIA

Premessa

Ringraziando codesto Comitato per la presente convocazione, la scrivente associazione, mentre svolge le proprie osservazioni in merito ai contenuti della proposta di legge 953, adottata dalla Commissione Cultura come testo base, rappresenta l'esigenza di poter avere analoga opportunità di essere audita nel momento in cui sarà formalizzato un testo unificato delle proposte di legge all'esame della Commissione che comprendono anche le abbinate C. 808 e C. 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota.

L'A.N.F.I.S., associazione professionale di insegnanti in possesso di competenze certificate nel campo della formazione degli insegnanti, della supervisione di processi formativi, della ricerca didattica, ritiene opportuno intervenire con maggiore approfondimento sui processi nei quali possiede qualificate competenze e significative esperienze: la formazione degli insegnanti, la progressione in carriera, gli aspetti finanziari incentivanti detti processi. Nel merito di questioni certamente importanti ma non strettamente connesse con le finalità dell'A.N.F.I.S. si ritiene più opportuno in questa sede non andare oltre ad indicazioni d'indirizzo.

L'A.N.F.I.S. concorda, con la proposta di legge in discussione, nel ritenere urgente e indifferibile un intervento legislativo di adeguamento ordinamentale in materia di formazione professionale degli insegnanti, sia iniziale sia continua, di stato giuridico degli stessi, di progressione in carriera e di adeguamento della struttura delle istituzioni scolastiche al mutato e mutevole contesto sociale, culturale e produttivo.

Insieme alla necessità di innovare si ritiene tuttavia opportuno valutare quanto realizzato in questi ultimi anni nel campo della formazione iniziale degli insegnanti per utilizzare al meglio le esperienze positive sviluppate e valorizzare le risorse umane impiegate. E' quanto mai opportuno che, prima che atti di riforma disposti per decretazione ministeriale intervengano a modificare la materia della formazione iniziale degli insegnanti, si ascoltino le proposte e le indicazioni tecniche delle associazioni professionali, delle organizzazioni sindacali e delle rappresentanze politiche e istituzionali, in modo da favorire il confronto in un clima di concertazione e di convergenza che deve caratterizzare il dibattito su un tema così importante per il progresso sociale, culturale, scientifico, ed economico del paese.

A tal proposito l'A.N.F.I.S. lamenta il fatto che la voce della scuola sia stata del tutto assente fra le componenti delle commissioni ministeriali che si sono occupate di formazione degli insegnanti: composte solo da docenti universitari e funzionari ministeriali. Stupisce, in particolare, che nella valutazione dei dieci anni di esperienza delle SSIS sia rimasta inascoltata la voce dei supervisori di tirocinio i quali avrebbero potuto portare un contributo di analisi oggettiva e di proposta competente.

A) Autogoverno delle istituzioni scolastiche

Questioni

- Autonomia statutaria nel rispetto della Costituzione ed in particolare del Titolo V;
- Organi di Governo (stabiliti dalla legge);
- Organi di partecipazione (stabiliti dagli statuti delle istituzioni scolastiche);
- Competenze, composizione e funzionamento dell'Organo di Governo (denominato Consiglio di amministrazione nel testo A.C. 953 e altrimenti nei testi abbinati C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota);
- Competenze, composizione e funzionamento dell'Organo tecnico (denominato Collegio dei docenti nel testo A.C. 953 e testi abbinati C. 808 e 813 Angela Napoli, C. 1199 Frassinetti, C. 1262 De Torre, C. 1468 De Pasquale e C. 1710 Cota);
- Principi generali per l'istituzione da parte delle scuole di organi di partecipazione degli studenti e delle famiglie;
- Competenze, composizione funzionamento degli organi di valutazione degli apprendimenti degli studenti e dell'istituzione scolastica;
- Possibilità per le istituzioni scolastiche, secondo criteri fissati con regolamento ministeriale, di trasformarsi in Fondazioni (delega al Governo), (cfr. art. 2 A.C. 953).

Osservazioni

L'A.N.F.I.S. concorda in via generale con la necessità di ridefinire i sistemi deputati alla gestione e al governo delle scuole nonché i sistemi di partecipazione degli studenti e delle famiglie, ma esprime un parere sfavorevole alla trasformazione delle scuole in fondazioni. Certo, le scuole autonome oggi necessitano di un organo funzionale ed efficace per formulare e realizzare il progetto formativo che ogni scuola vuole darsi, tuttavia la scrivente associazione non ritiene che la svolta prospettata in questa parte della proposta di legge sia la più idonea a risolvere i problemi di gestione di una comunità di apprendimento: il rischio di una deriva aziendalistica nella scuola deve essere scongiurato con dispositivi adeguati e non ambigui.

Più in generale e come anticipato in premessa, in modo molto succinto su questi temi non propriamente specifici delle finalità della scrivente associazione, si ritiene che:

- il collegio dei docenti non debba essere un organo solamente tecnico, svuotato della sua centralità didattica nella scuola;
- i consigli di classe debbano essere organi deputati alla programmazione didattica ed educativa della classe;
- è opportuno che rimanga centrale, insieme al ruolo dello studente “in apprendimento”, anche la funzione dei docenti “in insegnamento”, strumento principale attraverso il quale l'apprendimento può realizzarsi. Bisogna cioè operare in modo da garantire, insieme al miglioramento del dialogo educativo con tutte le componenti scolastiche e alla migliore efficienza dei processi, adeguate condizioni di lavoro che favoriscano lo sviluppo di

professionalità qualificate e competenti, capaci di assicurare il successo formativo agli studenti.

Un appunto ancora sul rischio di autoreferenzialità che determinati organi valutativi (nuclei di valutazione, art.10 PDL 953) rischiano di avere se non adeguatamente strutturati, opportunamente autonomi ed in qualche modo terzi rispetto all'istituzione che deve essere valutata.

Si eccepisce, infine, l'uso di una terminologia che appare da adeguare al contesto specifico dell'ambiente scolastico: la denominazione adottata nella proposta di "consiglio d'amministrazione", propria del mondo aziendale, esula completamente dal contesto scolastico. Si propone quindi di lasciare inalterata l'attuale denominazione "consiglio di istituto", come peraltro già previsto nella proposta di legge C. 1199 Frassinetti, oppure di adottare la denominazione "Consiglio dell'istituzione scolastica".

B) Stato giuridico dei docenti

Questioni

- Contrattazione (area contrattuale autonoma);
- Articolazione della professione docente, formazione in servizio e valutazione;
- Associazionismo professionale.

Osservazioni

L'A.N.F.I.S. valuta positivamente l'introduzione di una carriera degli insegnanti. La considera un'innovazione non solo ragionevole e in linea con quanto avviene in tutti i paesi europei, ma necessaria e improrogabile per ridare slancio ad una classe docente demotivata.

Agli insegnanti è stato richiesto, nel tempo, di assumere ruoli e compiti sempre più complessi e impegnativi, a fronte dei quali molti docenti hanno sviluppato, spesso in solitudine se non contrastando un diffuso atteggiamento orientato al mantenimento dello *status quo ante*, alte professionalità che non trovano alcun riconoscimento. Per motivare i docenti occorre garantire loro una progressione di carriera che dia accesso a ruoli e funzioni diverse, al fine di valorizzare professionalità ed esperienza.

L'art. 17 del PDL 953 articola la professione in tre livelli e definisce la figura del "*docente esperto*". L'A.N.F.I.S. reputa che la chiarezza e la trasparenza delle modalità di avanzamento, basate su reali competenze maturate e certificabili, siano condizioni indispensabili per il successo di tale innovazione.

A tal fine l'ANFIS propone:

- che siano ben distinti i compiti organizzativi da quelli didattici e di formazione, affinché non siano mortificate, come è sempre avvenuto, le competenze didattiche e formative rispetto a quelle organizzative e gestionali (come ad es. orari, supplenze, contrattazione sindacale).

Nella presentazione del suo disegno di legge la Presidente Aprea individua in modo chiaro questo nodo quando rileva: "*[...] è stata prevista l'istituzione di una dirigenza scolastica di tipo amministrativo, ma non come leadership educativa [...] in mancanza di un coerente sviluppo della carriera, in polemica con la funzione docente e non come naturale sviluppo della carriera [...]. La conseguenza è che le scuole sono oggi prive di una vera e propria leadership, un vuoto che non può essere riempito né dalle «funzioni obiettivo» (tutte elettive e provvisorie), né tanto meno dai collaboratori del dirigente - compreso il vice - scelti dal dirigente stesso senza criteri di competenza e di merito professionali. Ambedue le soluzioni sono un surrogato della carriera docente che dovrebbe invece essere fondata essenzialmente su standard, valutazione, sviluppo, professionalità, specializzazione e responsabilità per i risultati.*"

- che siano definite e valutate uniformemente esperienze certificate nell'ambito della didattica e della formazione quali:

- a) l'attività di aggiornamento degli insegnanti in servizio;
- b) il coordinamento di dipartimenti o gruppi di progetto;

- c) la valutazione degli specializzandi nei concorsi di ammissione alle SSIS e di idoneità;
- d) la nomina in qualità di membro della commissione per la selezione iniziale di accesso alla SSIS e per l'esame di stato finale di abilitazione all'insegnamento;
- e) la supervisione del tirocinio nella formazione iniziale dei docenti;
- f) la titolarità di insegnamenti di didattica e la conduzione di laboratori didattici disciplinari nell'ambito dei percorsi accademici di formazione iniziale e continua degli insegnanti;
- g) le attività di docenza e tutoraggio degli studenti nei primi anni di formazione universitaria in accordo con le facoltà;
- h) l'aver redatto pubblicazioni di ricerca didattica, di ricerca sulla formazione, o su tematiche rilevanti a fini didattici;
- i) lo svolgimento dei compiti di insegnante accogliente nel tirocinio.

- che le commissioni per l'avanzamento di carriera siano accreditate e che le procedure concorsuali siano definite secondo standard rigorosi e indicatori condivisi che diano garanzie di oggettività.

- che, contestualmente all'istituzione di una carriera per il docente, come delineata nell'art. 17 del PDL n. 953, in sede di prima applicazione di detta norma, accedano alla funzione di docente esperto i soggetti di cui alla legge 3 agosto 1998, n. 315.

Il comma 2 dell'art. 17 attribuisce ai docenti esperti responsabilità *“in relazione ad attività di formazione iniziale e di aggiornamento permanente degli altri docenti”* e *“di valutazione interna ed esterna”* dell'attività docente.

Si osserva che esiste già un docente al quale sono state da tempo attribuite funzioni didattiche, formative e valutative di supervisione e organizzazione del tirocinio nella formazione iniziale dei docenti e nella valutazione degli specializzandi nelle commissioni di selezione iniziale e di abilitazione finale nelle SSIS e in quelle ex Legge 143/04. Detto docente è il supervisore di tirocinio, che svolge tali funzioni a seguito del superamento di un concorso per titoli ed esami scritti e orali, indetto dalle Università a livello regionale, ed è stato confermato nella funzione a seguito di una valutazione della propria attività da parte del Consiglio della SSIS di appartenenza.

Discende da quanto detto l'opportunità di inserire quale norma transitoria il riconoscimento dello status giuridico di docente esperto ai supervisori di tirocinio al fine di non disperdere le professionalità già acquisite e di valorizzare le altre professionalità presenti nella scuola rendendo operative al più presto (con l'identificazione di alcuni potenziali componenti) le commissioni di cui ai comma 6, 7 e 8 del citato art.17.

In merito,, infine, a quanto enunciato all'art.19 del PDL 953, si apprezza il riconoscimento delle associazioni quali soggetti qualificati e competenti anche in sede progettuale e normativa. La scrivente associazione ritiene tuttavia che vadano meglio definiti i termini e i modi con i quali si potranno tradurre in azioni concrete le enunciazioni: *“ [...] le istituzioni scolastiche e formative (che) ne favoriscono la presenza e ne tutelano l'attività [...]”* e *“A livello nazionale, regionale e delle singole istituzioni scolastiche e formative, le associazioni professionali [...] sono [...] valorizzate nelle loro funzioni propositive.”* Ciò si rende necessario per meglio comprendere la portata effettiva di queste condivisibili enunciazioni di principio.

C) Percorsi di formazione iniziale, abilitazione all'insegnamento e modalità di reclutamento

Questioni

- Tipologie della formazione generalista e specialistica;
- Esame di Stato per abilitazione all'insegnamento.
- Concorsi (di istituto, regionali e/o percorsi di valutazione post-specializzazione e propedeutici alla stabilizzazione all'insegnamento) (cfr testi A.C. 953, 1710 e 1468);
- Albi regionali.

Osservazioni

L'assunto ormai ampiamente condiviso dalla comunità scientifica internazionale è che una buona scuola ha bisogno di insegnanti adeguatamente formati. Un'alta professionalità degli insegnanti richiede una formazione accademica specialistica, nella quale sia previsto un percorso professionalizzante per l'insegnamento che comprenda laboratori e tirocinio.

Nessuno dei diversi modelli di percorso di formazione per l'insegnamento attualmente in discussione è aprioristicamente ritenuto dalla scrivente associazione inidoneo ad essere adottato, a condizione che siano salvaguardati alcuni punti fondamentali:

- Il segmento del percorso di formazione per l'insegnamento, successivo alla laurea triennale di primo livello, deve essere pluriennale e prevedere l'inserimento di insegnamenti e attività di "area professionalizzante", dei quali è componente imprescindibile il tirocinio; quest'ultimo, per il suo alto valore formativo, deve essere esteso anche all'anno che nella PDL 953 è definito "di applicazione".

- L'area del tirocinio deve essere affidata, con una collocazione istituzionale meglio definita rispetto alla situazione attuale, alla supervisione di docenti esperti, che accompagnino gruppi di tirocinanti nella riflessione continua sulle diverse fasi del percorso di formazione.

- Affinché la Scuola sia messa nelle condizioni di contribuire efficacemente alla formazione dei docenti, è necessario che tali percorsi di formazione non la vedano in posizione subalterna rispetto all'Università.

Stante il fatto che il Ministero con D.M. 30.07.2008 ha nominato un gruppo di lavoro che ha ricevuto mandato per tracciare le linee di intervento per il nuovo assetto della formazione e del reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche, la scrivente associazione segnala preoccupazione per l'applicazione del comma 416 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che di fatto sottrae una materia così rilevante alla discussione parlamentare e invita il Comitato ristretto e la Commissione ad assumere ogni iniziativa, anche sul piano politico, affinché si possa intervenire con contributi alla definizione delle norme regolamentari che disciplineranno la formazione iniziale e il reclutamento degli insegnanti.

Tipologie della formazione generalista e specialistica

La formazione iniziale degli insegnanti poggia su due cardini fondamentali ed equivalenti:

- a) i saperi "sapienti";
- b) i saperi "insegnati".

L'A.N.F.I.S. afferma la fondamentale importanza che il docente sia in possesso di conoscenze approfondite in ambito disciplinare, ma non può in alcun modo tacere la necessità di formare competenze qualificate sulle modalità di trasferimento di tali conoscenze.

Il percorso professionalizzante deve dunque puntare ad armonizzare pienamente le due prospettive, per tutti gli ordini scolastici perché in tutte le età dello sviluppo (prima infanzia, seconda infanzia, preadolescenza, adolescenza) sono richieste all'insegnante competenze professionali specifiche.

L'A.N.F.I.S. ritiene che, per realizzare la necessaria integrazione fra sistema di formazione universitaria e sistema scolastico, si debba puntare ad interventi formativi pluriennali che riconoscano un valore fondante all'area professionalizzante della formazione iniziale degli insegnanti e dove acquisiscano un ruolo prevalente le esperienze di laboratorio didattico e di tirocinio.

I commi 1 e 2 dell'art.13 della PDL in discussione vanno quindi adeguatamente riarticolati in modo da riuscire a strutturare un percorso formativo adeguato alle esigenze suesposte.

Centralità del tirocinio e riflessività nella formazione di area professionalizzante

Inserito all'interno del percorso di formazione accademica, il tirocinio assicura:

- il necessario supporto esperienziale;
- il riscontro dell'efficacia delle attività ipotizzate in situazione simulata nei laboratori con la pratica realizzata nella trasposizione didattica in aula.

Il tirocinio, affinché si configuri come importante momento formativo, deve coordinarsi, inoltre, con le altre attività didattiche del percorso di formazione, e deve essere curato da apposite figure professionali che ne salvaguardino i requisiti di attività riflessiva: le caratteristiche professionali di tali figure sono quelle possedute dagli attuali docenti supervisor.

Competenze e qualifica delle figure coinvolte nei percorsi di formazione degli insegnanti

Nel definire le figure istituzionali coinvolte nelle attività di formazione iniziale (comma 7 della PDL 953) la scrivente associazione ritiene opportuno che si utilizzi tutta l'esperienza maturata nelle scuole di specializzazione nei dieci anni di realizzazione della legge n. 315/1998

È ampiamente condiviso infatti che nella definizione delle norme di disciplina amministrativa, organizzativa e operativa dei nuovi percorsi di formazione iniziale dei docenti del sistema nazionale di istruzione si debba tener conto delle professionalità e delle competenze acquisite dal personale della scuola utilizzato nei ruoli di docenza, supervisione del tirocinio e tutoraggio in applicazione della legge n. 315/1998. Ciò al fine di:

- capitalizzare le risorse umane esistenti, valorizzando le competenze del personale già formato;
- accelerare il raggiungimento di adeguati standard qualitativi di servizio;
- consentire la riduzione dei tempi di adeguamento organizzativo e il contenimento dei costi di avviamento.

Integrazione fra scuola e università

L'A.N.F.I.S. segnala la necessità di favorire con ogni agevolazione e stimolo i processi d'integrazione fra scuola e università promuovendo le collaborazioni fra docenti della scuola e docenti universitari, sostenendo e professionalizzando le figure di mediazione e raccordo fra i due sistemi, come i supervisor di tirocinio, sostenendo anche sul piano economico e finanziario le scuole virtuose nelle esperienze di progettazione, ricerca e accoglienza relativamente alla formazione iniziale degli insegnanti.

Esame di Stato per l'abilitazione all'insegnamento

L'A.N.F.I.S. segnala la necessità di prevedere nel testo base l'indicazione dettagliata di come si consegua l'abilitazione. Nell'impianto originario dell'art. 13 della PDL 953 manca

questa indicazione, nonostante più volte, anche negli articoli successivi, si faccia riferimento al titolo d'abilitazione.

La scrivente associazione ritiene si debba completare e riarticolare il comma 2 dell'art.13 introducendo una serie di indicazioni che definiscono tale materia. Si ritiene, inoltre, che l'esame di abilitazione debba essere collocato al termine dell'intero percorso di formazione.

È di notevole importanza, infine, che le commissioni d'esame per l'abilitazione siano formate in modo equilibrato e paritetico, fra la componente universitaria e quella scolastica.

Concorsi (di istituto, regionali e/o percorsi di valutazione post-specializzazione e propedeutici alla stabilizzazione all'insegnamento) (cfr testi A.C. 953, 1710 e 1468):

La scrivente associazione si esprime positivamente rispetto ai concorsi regionali per il reclutamento del personale docente, purché si tengano distinti, nell'impianto normativo così com'è strutturato nella PDL 953,, l'esame di abilitazione (che conclude il percorso di formazione professionale) dal concorso per il reclutamento del personale.

L'ipotesi dei concorsi banditi dalle istituzioni scolastiche, come previsto nel testo originario della PDL 953, anche nella forma subordinata dell'art. 4 dell'A.C. 1710, è dispendiosa e poco funzionale alla distribuzione dei posti disponibili ai docenti concorrenti interessati. Anziché intervenire in via subordinata, come previsto dal comma 5 dell'art. 4 del A. C. 1710 si ritiene più opportuno che l'assunzione avvenga mediante concorso bandito dagli Uffici Scolastici Regionali, una volta recepite le richieste delle istituzioni scolastiche interessate.

Nota sulla composizione delle commissioni giudicatrici sia dell'esame di abilitazione, sia dei concorsi.

La composizione delle commissioni giudicatrici deve comprendere personale docente "esperto" e non personale docente con insufficiente esperienza nel ruolo, onde evitare che l'inadeguata composizione di questo importante organo indebolisca tutto il sistema.

Albi regionali

L'A.N.F.I.S. si esprime favorevolmente all'istituzione di albi regionali secondo il disposto dell'art.14 del PDL 953, con l'annotazione che deve essere esplicitato che per l'iscrizione all'albo sia necessario aver conseguito l'abilitazione.

Anno di applicazione e inserimento al lavoro

Si ritiene che la struttura dell' "anno di applicazione" prevista nella PDL 953 possa configurarsi come un anno d'insegnamento nel quale siano previste attività di formazione in continuità col percorso di formazione precedente. La tipologia privilegiata di dette attività è quella dei laboratori di ricerca e sperimentazione.

D) Autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e libertà di scelta educativa delle famiglie

Questioni

- Decentralizzazione (attuazione Titolo V Costituzione);
- Accredimento regionale delle istituz. scolastiche pubbliche (statali e non statali paritarie);
- Attribuzioni e risorse attraverso il criterio della “quota capitaria” (delega al Governo) (cfr. art. 11 A.C. 953).

Osservazioni

Per le ragioni già esposte in premessa l’A.N.F.I.S. ritiene opportuno proporre, circa queste tematiche, di incentivare adeguatamente anche sul piano finanziario le scuole che si dimostrino più efficaci in termini di risultati d’apprendimento, siano più attive nella formazione degli insegnanti, nella ricerca didattica e nella qualificazione del proprio personale.

In tale prospettiva si ritiene quindi che il finanziamento dell’istituzione scolastica a “quota capitaria” non possa essere l’unico criterio di determinazione della misura dei fondi assegnati. Esso deve essere integrato da:

- una consistente quota del fondo dell’istituzione scolastica da vincolare a risultati educativi e formativi conseguiti, valutati di anno in anno e su più anni;
- un contributo perequativo a fronte di particolari situazioni di difficoltà socio-educativa;
- una quota incentivante per le scuole coinvolte nel sistema di formazione iniziale e continua degli insegnanti e che collaborano attivamente con le università per la formazione del personale docente, in modo da incoraggiare la partecipazione delle istituzioni scolastiche alla rete di scuole che accolgono gli insegnanti in formazione.

È superfluo ribadire che per verificare i requisiti delle scuole richiedenti e determinare quali abbiano titolo per l’assegnazione dei fondi aggiuntivi, e in quale misura, assumono ancora una volta centrale importanza i principi e i criteri con cui vengono formati gli organismi di valutazione e le procedure previste in termini di parametri e standard per la determinazione dei valori. L’A.N.F.I.S. ribadisce che indebolire questo elemento significa indebolire tutto il sistema, e al limite, vanificarne gli effetti.

Si segnala inoltre la necessità di incentivare adeguatamente e in aggiunta ai fondi attribuiti in applicazione del principio della quota capitaria, quelle scuole che enumerano in organico docenti che posseggano una qualifica professionale superiore come: docenti esperti, supervisori di tirocinio, docenti che conducono attività di ricerca in collaborazione con le università, ecc.. Premiare le scuole che investono sui propri docenti, in formazione, in ricerca, in collaborazioni qualificate, è un modo efficace di promuovere e alimentare processi virtuosi di riqualificazione, di fidelizzazione e di potenziamento dell’offerta formativa diretta e indiretta.



A.N.F.I.S.
Associazione Nazionale dei Formatori Insegnanti Supervisor
Via S. Alessio, 38
37129 Verona
www.anfis.eu